

ANZIANI ITALIA RETE ASSOCIATIVA ETS APS

REGOLAMENTO NAZIONALE

Art.1. Validità del Regolamento Nazionale

1. Le norme del presente Regolamento nazionale si applicano per la gestione uniforme dello Statuto Nazionale **ANZIANI ITALIA RETE ASSOCIATIVA ETS APS**. Esse debbono essere osservate da tutti gli organi dell'associazione Nazionale, dalle sue Strutture Regionali o Referenti territoriali dove sono presenti e dai Soci ovvero le Associazioni, Centri sociali ed Enti aderenti.

Art.2. Modalità di adesione

1. Gli Enti che desiderano associarsi, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto nazionale, devono avanzare richiesta in forma scritta tramite email, fax, PEC o raccomandata A.R. al Direttivo Nazionale compilando l'apposito Modello di Adesione che viene fornito dalla Segreteria Nazionale. Il socio che non fa richiesta di disdetta si ritiene affiliato per l'anno successivo.

Art.3. Tessera Associativa (Soci)

Qualsiasi associato deve corrispondere alla associazione nazionale il contributo associativo annuale determinato annualmente dal Direttivo Nazionale.(art.7 dello Statuto Nazionale). L'associato che non ha fatto richiesta di disdetta deve obbligatoriamente corrispondere la quota delle tessere associative anche per l'anno in corso (art.11 Statuto lettera C)

Art.4. Diritti e Doveri dei tesserati (Soci)

1. I tesserati ricevono singolarmente la tessera nazionale tramite l'Ente associato alla Associazione Nazionale a cui sono aderenti.
2. I tesserati hanno diritto ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera nazionale.
3. I tesserati iscritti ad un Ente aderente alla Associazione nazionale possono accedere alle strutture di tutti gli altri Enti associati alla Associazione nazionale, nel rispetto degli Statuti e Regolamenti di questi ultimi previa autorizzazione dell'ente titolare della struttura.
4. I soci (**Associazioni, Centri Anziani, Associazioni Culturali, Circoli comunali, ODV, APS ed ETS**) hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto Nazionale e degli (**eventuali Regolamenti**).
5. I componenti del Direttivo Nazionale **nonché i tesserati** che compongono i Direttivi degli Enti affiliati hanno l'obbligo di astenersi dallo svolgere attività politica diretta ed indiretta per come riportato all'art.2 dello Statuto dove si specifica che l'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di interesse sociale.

Art.5. Consiglieri Direttivo Nazionale

1. In caso venga a mancare per dimissioni, espulsione o altro motivo uno o più Consiglieri Nazionale, il Consiglio Direttivo provvederà alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorquando la graduatoria non esista, sarà cura del Presidente ad indicare un nuovo componente dopo aver fatto una indagine e richiesta di disponibilità in tutte le Regioni affiliate, tenendo conto del numero delle associazioni presenti ed aderenti alla nostra Rete Associativa. I Consiglieri eletti e/o nominati decadono in concomitanza alla decadenza del Direttivo Nazionale in carica. Nel caso in cui venisse a mancare un numero superiore alla metà del Direttivo Nazionale in carica, il Presidente Nazionale dovrà convocare l'Assemblea Nazionale. La nomina del componente del Direttivo Nazionale viene attuata nell'immediatezza e votata in seno al Direttivo Nazionale in carica, successivamente va votata dall'assemblea alla prima convocazione utile. **(art.25 Statuto)**.

Art.6. Assemblea Nazionale

Il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità anche senza il passaggio nel Consiglio Direttivo ed in particolare quando ne viene fatta richiesta dal 10% degli associati (art 16 Statuto Nazionale comma 4 e articolo 20 C.C.).

Il Presidente Nazionale viene eletto direttamente con voto palese dall'Assemblea dei Soci (nota n.7751 del 7 giugno 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) unitamente al Direttivo Nazionale, che successivamente si riunirà e distribuirà gli incarichi di Vice Presidente e Segretario/nazionale.

Gli Organi Sociali nazionali vengono eletti e revocati solo dall'Assemblea Nazionale (Art.18 Statuto Nazionale).

Art.7. Organi Regionali

1. L'Associazione opera sul territorio attraverso le sole Strutture regionali o i referenti territoriali di cui all'art 31 dello Statuto Nazionale.

Art.8. Strutture Regionali (Operatività)

1. L'Associazione **opera** sul territorio Nazionale attraverso le sole Strutture regionali, che ne costituiscono i livelli di coordinamento e di rappresentanza territoriale, a condizione che le medesime siano in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente.

2. Laddove presenti, le Strutture regionali sono dotate di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale ed economica.

3. Le Strutture Regionali sono riconosciute dal Direttivo Nazionale.

4. Le Strutture regionali sono costituite dagli associati aderenti all'Associazione Nazionale che hanno sede nel territorio di una stessa Regione.

5. I legali rappresentanti o i delegati di ciascun associato aderente costituiscono l'Assemblea degli associati delle Strutture Regionali le quali devono osservare integralmente i regolamenti interni e le direttive e/o delibere assunte dagli organi della associazione nazionale.

6. Le Strutture regionali svolgono funzioni di coordinamento e rappresentanza territoriale, di promozione delle attività, di concorso alle scelte dell'Associazione nazionale in una logica di collaborazione con tutte le articolazioni dell'Associazione nazionale.

7. Le strutture Regionali hanno il diritto, a norma dei propri Statuti, di:

a) eleggere i propri Organi sociali;

a) osservare integralmente i principi e le norme dello Statuto dell'Associazione nazionale;

b) osservare integralmente i Regolamenti interni e le direttive e/o delibere assunte dagli Organi dell'Associazione nazionale.

8. Le Strutture Regionali sono autorizzate ad utilizzare il logo di Anziani Italia Rete Associativa ETS APS, la denominazione e gli altri segni distintivi, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento nazionale, delle deliberazioni e/o delle direttive dell'Associazione nazionale assunte a tale riguardo, mentre i Soci, possono utilizzare il logo nazionale sulle locandine delle loro attività comunicandone preventivamente l'uso attraverso la comunicazione alla mail: anziani.italia@gmail.com.

9. Il Direttivo Nazionale, in presenza di seri e giustificati motivi, può deliberare accertamenti e verifiche nei confronti delle Strutture Regionali, previo avviso scritto inviato via raccomandata A.R., via mail e/o via PEC almeno trenta giorni prima dell'inizio di tale procedura di controllo.

10. In tutti i casi di revoca del riconoscimento, la Struttura Regionale non potrà più utilizzare il logo, la denominazione e gli altri segni distintivi di Anziani Italia Rete Associativa Ets APS e sarà tenuta alla restituzione delle tessere nazionali in suo possesso.

11. Contro i provvedimenti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso, detto ricorso deve essere indirizzato alla Assemblea Nazionale nella persona del Legale Rappresentante dell'Associazione, che provvederà a portare l'istanza alla prima Assemblea utile per la ratifica o la revoca del provvedimento.

12. I provvedimenti di cui al presente articolo sono sospesi in pendenza di ricorso.

Art.9. Struttura regionale (Adesione e Rappresentatività)

1. I soci aderenti all'Associazione nazionale, che hanno sede nello stesso territorio, regionale **aderiscono** congiuntamente anche alla relativa Struttura regionale, laddove presente.

2. La Struttura regionale **rappresenta** l'Associazione nazionale nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento in piena autonomia civile e penale manlevando l'associazione nazionale da ogni responsabilità civile e penale in caso di commissione di reati arrecanti danni a cose e/o persone. Secondo il proprio Statuto ed in aggiunta ha i compiti indicati nei precedenti artt. 5 e 6 del presente Regolamento nazionale. Essa inoltre ha il compito di:

a) vigila sul rispetto dei principi statutari dell'Associazione nazionale e della medesima Struttura e sulla corretta conduzione e gestione della vita associativa dei soci aderenti all'Associazione nazionale;

- b) propone al Direttivo nazionale l'accoglimento delle domande di adesione a socio dell'Associazione nazionale,
- c) può proporre, con giudizio motivato, al Direttivo nazionale stesso, l'eventuale esclusione di un associato aderente ;
- d) consegna annualmente a ciascun associato aderente, su incarico e per conto del Direttivo nazionale, l'Attestato di adesione e le tessere dell'Associazione nazionale per i propri iscritti.

Art.10. Referenti Territoriali/Regionale

1. Nel caso in cui nel territorio di riferimento non vi sia una Struttura Regionale in grado di sostenersi funzionalmente ed economicamente, il Presidente dell'Associazione Nazionale potrà operare attraverso un Referente Regionale (**suo delegato**) che agirà in funzione della Delega del Presidente Nazionale ed assumerà la carica di Delegato Regionale, nel caso di dimissioni da parte di esso sarà sempre il Presidente Nazionale ad individuare il sostituto. Il delegato regionale in ogni caso deve essere scelto tra i soci fisici iscritti ad una associazione affiliata all' Associazione Nazionale.
2. Il Referente Regionale potrà dotarsi, di una struttura organizzativa funzionale allo svolgimento del proprio ruolo salvo restante l'obbligo a sostenere personalmente tutte le spese derivanti dalla creazione della stessa. Al Direttivo nazionale è attribuito il diritto di revoca, sentito, in quest'ultimo caso, il parere obbligatorio degli associati presenti sul territorio medesimo.
3. Il Referente regionale risponderà del proprio operato direttamente al Direttivo nazionale.
5. Inoltre, il Referente regionale convoca, nel territorio regionale di riferimento, le adunanze degli enti aderenti, in autonomia e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno. Ai predetti lavori deve partecipare un incaricato del Direttivo nazionale.

Art.11. Assemblee regionali

(Allorquando in una regione si verificherà la necessità di eleggere un Presidente Regionale si procederà seguendo tali regole):

1. In attuazione a quanto previsto dallo Statuto nazionale, la Struttura regionale se esistente, o in caso di assenza di altri Organi Regionali, hanno il compito di convocare le Assemblee regionali su richiesta del Presidente nazionale avanzata almeno 45 giorni prima della Assemblea nazionale elettiva e sotto monitoraggio dell'Ufficio di Presidenza nazionale.
2. La richiesta di convocazione delle Assemblee regionali agli Organi territoriali competenti deve pervenire da parte dell'Ufficio di Presidenza nazionale in forma scritta, via email, fax, PEC o raccomandata almeno quarantacinque giorni prima della convocazione prevista per l'Assemblea nazionale.
3. L'Assemblea regionale degli associati è composta da tutti i soci in regolare possesso dell'Attestato di adesione per l'anno sociale in cui è convocata, che siano altresì iscritti alla Associazione nazionale da almeno tre mesi dalla data di convocazione della Assemblea nazionale, ed in regola con almeno il pagamento **del 60%** del contributo associativo annuale. Essa è quindi costituita dalle persone fisiche dei legali rappresentanti degli

associati aderenti, ovvero, per ogni socio, da una persona fisica delegata scelta tra i propri iscritti.

4. La delega deve essere scritta e firmata, e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea regionale da altri soci della stessa Regione. Ogni socio può avere al massimo due deleghe.

6. La convocazione della Assemblea regionale è effettuata dal Presidente Regionale o in assenza di Struttura regionale, da un Referente nominato dal Direttivo Nazionale tramite avviso da portare a conoscenza degli associati con comunicazione scritta via posta ordinaria, fax ovvero, a mezzo di posta elettronica ordinaria o PEC, almeno trenta giorni prima della adunanza.

7. L'Assemblea regionale è presieduta dal Presidente regionale o, in caso di assenza della Struttura regionale, Referente Regionale di ogni Regione. Nell'ambito della Assemblea regionale verrà individuato un incaricato per verbalizzare lo svolgimento e le delibere assembleari. Il verbale così redatto, sottoscritto e firmato dal Presidente e dall'incaricato verbalizzante, dovrà essere trasmesso almeno sette giorni prima della Assemblea nazionale all'Ufficio di Presidenza nazionale, il quale avrà l'obbligo di trasmettere alla Assemblea nazionale le risultanze in esso contenute.

8. Lo svolgimento e le operazioni di voto vanno supervisionate, a garanzia di democraticità, dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Nel caso in cui non ci sarà la necessità di eleggere un Presidente Regionale

9. Nel caso in cui le modalità sopra citate non si verificheranno, la Rappresentanza regionale viene garantita inserendo all'interno del Direttivo Nazionale un rappresentante indicato dalla maggioranza delle associazioni ricadenti nella regione di che trattasi, dapprima ratificato dal Direttivo Nazionale e successivamente dall'Assemblea Nazionale composta da tutte le Associazioni Affiliate.

Art. 12. Esame dei libri sociali obbligatori

In attuazione a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Nazionale i Soci (**Associazioni, Centri di Aggregazione Sociali per Anziani, ETS**), hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC al Presidente dell'Associazione e da evadersi entro 15 giorni dal ricevimento dell'A.R. o PEC. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione Nazionale o sede Operativa alla presenza di persona indicata dal futuro Consiglio Direttivo Nazionale con modalità tali da non intralciare la gestione sociale durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione Nazionale. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione Nazionale in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. **Gli associati** possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente nazionale, che provvederà a rilasciarla **entro trenta giorni** dal ricevimento della richiesta.

Art.13. Rimborsi

1. Il Presidente Nazionale ha diritto ed un rimborso kilometrico (**dalla sede operativa alla sede in cui si reca**), nel caso le economie non lo consentono potrà optare per rimborso carburante, vitto ed eventuale alloggio oltre ad un rimborso mensile per meglio poter espletare la sua azione su tutto il territorio nazionale per come deliberato nel verbale **del 17 gennaio 2023**, altresì al Segretario Nazionale/Tesoriere verrà riconosciuto un indennizzo forfettario semestrale.

2. Ai consiglieri nazionali che si impegneranno nella promozione, crescita e ricerca di altre associazioni in campo nazionale e regionale verrà riconosciuto un rimborso kilometrico che deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente, avranno un rimborso per come deliberato nel verbale del C.D. del 17 gennaio 2023.

3. Ai consiglieri nazionali per la partecipazione alle sole riunioni di C.D. nazionale in presenza potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate dietro Convocazione degli stessi, sempre se ci saranno le condizioni economiche.

Art.14 Riferimenti Legislativi


Per tutto quello non previsto e che contrasta con le leggi del Terzo Settore, si attueranno le norme previste dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore.

Il presente regolamento nazionale è stato elaborato dalla Commissione nominata nella riunione di Consiglio Direttivo Nazionale del 17 gennaio 2023 ed approvato nel verbale di Consiglio Direttivo Nazionale in data 04 maggio 2023.

Rende/Roma li 04 maggio 2023

IL PRESIDENTE

Maria Brunella Stancato



AIRA Anziani Italia
Rete Associativa ETS APS
C.F: 96550070583